

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo



ORIGINALE

15204-2018

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

RESPONSABILITA'

CIVILE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 14783/2016

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 15204

Dott. ANGELO SPIRITO - Presidente -

Rep. @.1.

Dott. STEFANO OLIVIERI - Consigliere -

Ud. 28/02/2018

Dott. CHIARA GRAZIOSI - Rel. Consigliere -

PU

Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere -

Dott. ANTONELLA PELLECCCHIA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 14783-2016 proposto da:

(omissis) SAS (omissis)

(omissis) in persona del legale rappresentante pro tempore,

(omissis), elettivamente domiciliati in

(omissis), presso lo studio

dell'avvocato (omissis), che li rappresenta e

difende unitamente all'avvocato (omissis)

(omissis) giusta procura speciale a margine del

ricorso;

- **ricorrente** -

contro

2018

680

(omissis) SPA in persona del legale
rappresentante (omissis) , elettivamente
domiciliata in (omissis) , presso
lo studio dell'avvocato (omissis)
(omissis) , che la rappresenta e difende giusta
procura speciale in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

nonchè contro

(omissis) ;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 1246/2015 della CORTE
D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 11/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/02/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA
GRAZIOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato (omissis) ;

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 2 dicembre 2005 (omissis) e (omissis) (omissis) s.a.s. convenivano davanti al Tribunale di Brescia, sezione distaccata di Breno, (omissis), quale proprietario della vettura investitrice, e (omissis) (omissis) S.p.A., quale sua compagnia assicuratrice, per ottenere la loro condanna a risarcire i danni derivati da un sinistro stradale avvenuto il (omissis), e in particolare i danni biologici/morali e patrimoniali subiti dal (omissis) e i danni patrimoniali subiti dalla società di cui il (omissis) era socio accomandatario: la compagnia assicuratrice aveva già versato € 10.006 alla società e € 7510,31 al (omissis) (di cui € 6310,31 per danni alla persona e € 1200 per competenze legali), ma gli attori chiedevano un ulteriore risarcimento nella misura di € 1724,78 al (omissis) e di € 112.645,54 alla società, oltre accessori.

Si costituiva, resistendo, la compagnia assicuratrice; con sentenza del 5 settembre 2013 il Tribunale rigettava le domande.

Avendo proposto appello sia il (omissis) sia la società, ed essendosi costituita resistendo ancora la compagnia assicuratrice, la Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 18 novembre-11 dicembre 2015, rigettava il gravame

2. Hanno presentato ricorso sia il (omissis) sia la società sulla base di quattro motivi, da cui la compagnia assicuratrice si difende con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è infondato.

3.1 Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1223, 1226, 2043, 2054, 2056, 2059 c.c. "e dei principi che presiedono alla liquidazione del danno".

Questo motivo, in realtà, è composto da più submotivi.

3.1.1 Il giudice d'appello - si assume in primo luogo - ha ritenuto che non vi fu errore nel quantificare nella somma di € 1000 il danno morale subito dal (omissis) e nell'applicazione della rivalutazione e degli interessi legali sugli acconti corrisposti dalla compagnia assicuratrice. L'atto d'appello peraltro avrebbe lamentato che il Tribunale non avrebbe dato "supporto di calcolo" alle sue decisioni; e secondo il pacifico esito peritale al (omissis) spettava la somma di € 7493,96 per il danno biologico e la somma di € 1000 per il danno morale. Il Tribunale liquidava quindi la somma di € 8493,96; ma nel calcolare "il residuo da liquidare" avrebbe erroneamente sommato i due acconti versati dalla compagnia assicuratrice prima della sentenza al (omissis), dell'importo di € 3755,16 ciascuno; e sommandoli in € 7510,31 non avrebbe tenuto conto che si sarebbe dovuto detrarre l'importo di € 1200 per competenze



legali. Questo sarebbe stato il primo errore contestato alla sentenza di primo grado sul quale la sentenza di secondo grado "non ha detto parola alcuna".

Il secondo errore - che integrerebbe il secondo submotivo - sarebbe consistito nel fatto che la somma da rivalutare avrebbe dovuto ammontare a € 6310,31, cioè al netto della somma per le competenze legali.

Ancora, qualora vengano pagati acconti, devono essere devalutati alla data del fatto sia l'acconto sia il credito risarcitorio; e "negli atti avanti la Corte territoriale" gli attuali ricorrenti avrebbero evidenziato che così si sarebbe avuto un credito di € 8493,96, devalutato a € 7096,04, e un acconto di € 6310,31, devalutato a € 6235,48. Anche così sarebbe dovuta "una differenza a credito del (omissis) di € 860,56"; ma di nuovo il primo giudice avrebbe errato e il secondo l'avrebbe seguito pedissequamente, "senza fare il minimo cenno alle argomentazioni degli appellanti".

Questi primi tre submotivi cadono tutti nell'inammissibilità per la mancanza di autosufficienza in ordine all'aver denunciato nell'atto d'appello la questione della distinzione della somma per le competenze legali (sostanza del primo submotivo da cui discende logicamente la successiva coppia di doglianze): non ve n'è traccia né nella premessa (ricorso, pagine 9-10) né nella illustrazione del motivo (ricorso, pagina 14).

3.1.2 Mediante un ulteriore submotivo i ricorrenti lamentano, in seguito, che il giudice d'appello avrebbe violato anche i principi relativi alla liquidazione del danno biologico, e precisamente almeno due di essi: il principio della personalizzazione e il principio di unitarietà del risarcimento. Varrebbe poi qui il principio, nella linea della personalizzazione del risarcimento, per cui, se l'illecito ha causato invalidità a un piccolo imprenditore che lavora personalmente nella sua impresa, "l'indennizzo dovuto a titolo di risarcimento del danno non va calcolato sulla sola base del (presunto) reddito di lavoro", bensì sull' "unitario reddito dell'impresa, nella quota corrispondente al grado di invalidità"; inoltre varrebbe anche l'ulteriore principio per cui, per stabilire se il danno alla persona rileva pure come danno patrimoniale, è necessario accertare se vi è diminuzione della capacità lavorativa, onde l'onere della prova del lucro cessante futuro "attiene agli indirizzi di valutazione preventiva e non all'effettiva verifica del danno che sarebbe impossibile provare". Il giudice d'appello non avrebbe tenuto conto di ciò perché avrebbe chiesto una *probatio diabolica* del danno che non vi sarebbe stato se non fosse accaduto il sinistro.

E ancora, quale ulteriore submotivo, i ricorrenti lamentano che, per un "confuso richiamo" del Tribunale all'età del danneggiato per determinare il risarcimento, non si comprenderebbe come il giudice d'appello faccia rilevare tale incidenza sulla quantificazione, ovvero se la faccia rilevare a favore o a sfavore del (omissis) .



Questa parte finale del plurimo motivo costituisce un affastellamento di principi relativi alla liquidazione del danno biologico, che - ancora una volta - i ricorrenti non indicano specificamente quando avrebbero sottoposto al giudice d'appello; peraltro - si nota quindi meramente *ad abundantiam* - trattasi di principi (alcuni attinti da una giurisprudenza assai risalente) riguardanti la liquidazione del danno biologico subito da (omissis), laddove è evidente che al giudice d'appello fu sottoposta, in ordine alle tematiche degli effetti dell'incidente sul (omissis) in relazione alla sua attività di imprenditore, solo la domanda risarcitoria della società di cui era accomandatario; e non emerge essere stata al giudice d'appello proposta neppure una questione di perdita di capacità lavorativa specifica del (omissis) (omissis), ponendosi invece sempre soltanto la questione dei danni che sarebbero derivati alla società per la sua impossibilità di contribuire al lavoro (in particolare, perché era l'unica tra le persone che lavoravano nell'impresa a essere dotata della patente C).

Parimenti quel che il ricorso definisce "confuso richiamo" del Tribunale all'età del danneggiato per determinare il risarcimento e che poi trasferisce sulla decisione del giudice d'appello nel senso che non si comprenderebbe se considera l'età in modo favorevole o sfavorevole è un'ulteriore questione non supportata da autosufficienza, non emergendo indicazione specifica di quando sarebbe stata proposta al giudice d'appello la sua fonte, vale a dire il suddetto "confuso richiamo" del Tribunale all'età del danneggiato.

3.2 Il secondo motivo, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 132, secondo comma, n.4 c.p.c. e 2697 c.c.: il giudice d'appello avrebbe disatteso senza motivazione "le indicazioni della CTU e le prove fornite", onde non si comprenderebbero le sue ragioni decisorie, così pervenendo alla violazione dell'articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c.

Il motivo viene illustrato ribadendo che il giudice d'appello non avrebbe tenuto conto delle attestazioni e delle conclusioni della CTU, sviluppandosi altresì in ulteriori argomenti direttamente fattuali.

Premesso che questa parte del motivo è palesemente inammissibile, perché prospettabile solo in un gravame di merito, per il resto la censura è manifestamente infondata, poiché la corte territoriale, *ictu oculi*, ha fornito una motivazione, sia sul piano materiale sia sul piano del contenuto effettivo e non apparente.

3.3 Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo.

Qui vengono indicati alcuni elementi fattuali che il giudice d'appello non avrebbe "mai preso in considerazione" in tal modo violando, ancora, l'articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c.; e comunque tutto il motivo viene sviluppato proponendo argomentazioni di fatto.

A parte quanto si è appena rilevato in ordine all'adempimento dell'obbligo motivazionale da parte del giudice d'appello, il motivo non integra la censura prevista dall'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., bensì adduce una valutazione alternativa del merito di cui chiede, direttamente a ben guardare, l'assunzione da parte del giudice di legittimità: il motivo è quindi inammissibile.

3.4 Il quarto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 168 d.p.r. 115/2002 e successive modifiche.

Il Tribunale avrebbe dovuto compensare almeno le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio: il giudice d'appello ha ritenuto che non vi fossero ragioni di compensazione per la totale soccombenza degli attori, avendo questi già ricevuto tutto quanto era loro dovuto prima di avviare la causa. Invece – affermano i ricorrenti – non sarebbe così per le spese di accertamento tecnico.

Il motivo è palesemente infondato: esso invoca giurisprudenza non pertinente con la compensazione, e che anzi afferma l'esistenza della responsabilità solidale delle parti rispetto al consulente (Cass. sez. 1, 12 novembre 2015 n. 23133 – per cui *“il consulente tecnico d'ufficio che abbia inutilmente chiesto il dovuto in base al decreto di liquidazione provvisoria del compenso può esigerne il pagamento solidale dalle parti a prescindere dalla diversa ripartizione della spesa contenuta nella sentenza che ha definito il giudizio, in quanto - salvi i rapporti interni tra le parti - l'ausiliare opera nell'interesse della giustizia in virtù di un mandato neutrale.”* -). Non si vede, pertanto, in base a quale ragione il giudice d'appello, a fronte di una completa soccombenza, abbia violato le norme per non avere disposto la compensazione.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna – in solido per il comune interesse processuale - dei ricorrenti alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Sussistono ex articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012 i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna solidalmente i ricorrenti a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di € 7200, oltre a € 200 per esborsi e agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.



Così deciso in Roma il 28 febbraio 2018


Il Consigliere Estensore

Chiara Grazioli



Il Presidente

Angelo Spirito



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Cui 1.2. GIU. 2018
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

